

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 07/07/2023

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 08.01.2014, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate ammontano complessivamente ad euro 2.020,15 per oneri *up-front* e *recurring* non specificati, oltre interessi legali dall'estinzione. L'intermediario costituitosi contesta la rimborsabilità delle voci di costo *up-front* richieste da parte ricorrente, poiché riferite ad attività pre-contrattuali e solleva la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito, perché percepiti da altro soggetto. Quanto alle spese assicurative riferisce dell'avvenuto rimborso da parte della Compagnia assicurativa di euro 105,64, mentre rileva l'avvenuto rimborso in sede estintiva di commissioni non maturate per euro 252,00. Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Con memoria di replica del 10.05.2023 parte ricorrente ritenendo insoddisfacente il riscontro dell'intermediario, insiste nelle pretese avanzate.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si osserva che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n.73, come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art.125 sexies del D.lgs.385/93 prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-sexies del D.lgs.385/93 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". A tal riguardo il Collegio di Coordinamento con la decisione n.26525/2019 ha stabilito che: "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front*.

Successivamente, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha affermato che "prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021.

Nel caso *de quo*, dalle previsioni contrattuali si evince che non è contemplata la retrocedibilità delle voci *up-front*.

Sulla base della descrizione contrattuale dei costi remunerati, le commissioni intermediario del credito e le commissioni mandataria hanno natura *up-front*, mentre afferiscono agli oneri *recurring* le commissioni mandataria di gestione e i premi assicurativi, già retrocessi dalla Compagnia Assicurativa e non espressamente contestati dal ricorrente.

In conformità alla richiamata decisione del Collegio di Coordinamento n.26525/2019, questo Collegio ritiene per gli oneri *up-front* vada preferito il metodo di rimborso applicando la metodologia che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, mentre per gli oneri *recurring* il criterio del *pro-rata temporis*. Pertanto, la quantificazione complessiva delle somme retrocedibili ammonta a euro 1.016,89, come precisato in tabella.

